

Prof. Paolo Bonaccorsi  
Assessore all'Ambiente della Regione Calabria

Il tema di fondo è quello dell'identificazione degli strumenti ottimali per la programmazione e la regolamentazione pianificatoria dell'attività mineraria.

Anche là dove le Regioni, a differenza della Calabria, abbiano predisposto piani regionali dell'attività estrattiva, mineraria e simili, si sono verificati e si verificano fenomeni vistosi di allungamento dei tempi autorizzativi.

Ciò è anche frutto della polverizzazione, dello sfilacciamento dell'attività di pianificazione funzionale da parte delle Regioni. Infatti, iniziare un'attività estrattiva o proseguirla, significa, spesso, dover misurarsi con una pluralità assolutamente straordinaria di strumenti di pianificazione territoriale o para-territoriale: piani paesaggistici, piani di assetto idrogeologico, piani funzionali delle opere pubbliche, oppure piani della mobilità interregionale ed extraregionale, piani dell'attività estrattiva, ecc. Soltanto la messa a regime di una pluralità di strumenti pianificatori così imponente, e ne sono stati citati solo alcuni, inevitabilmente comporta una dilatazione abnorme dei tempi.

Dal punto di vista della pianificazione, la futura e preziosissima introduzione nel nostro ordinamento della Valutazione Strategica la cosiddetta VAS, rappresenterà un momento di svolta.

La VAS, nella sua ideazione supererebbe le tradizionali e ormai consolidate forme di predisposizione degli strumenti decisori: le Valutazioni.

La VAS può costituire e costituirà nel breve e nel medio periodo, come previsto anche nello strumento normativo che la Regione Calabria si appresta a predisporre, l'occasione e il momento di valutazione parallela e inevitabilmente interdisciplinare dell'iniziativa proposta e valutata.

Ridurre ad unità la pluralità degli strumenti di cui si è fatto cenno in precedenza, in un momento zero, nel quale tutti questi possano confluire in un solo strumento di programmazione, appare come una prospettiva problematica. Invece, l'utilizzazione parallela e virtuosa della pluralità di strumenti pianificatori attraverso un procedimento che ne unisca gli effetti regolanti è certamente un'ipotesi assai più praticabile.

In secondo luogo la VAS è in grado di rispondere anche ad un profilo che spesso sfugge alle forme di valutazione tradizionale, vale a dire gli effetti diretti ed indiretti dell'esercizio dell'attività, ad esempio, sulle strutture di mobilità regionali.

Data la ben nota povertà del bene oggetto dell'attività estrattiva o comunque dato il rapporto tra valore, quantità e peso dei beni trasportati, i temi della utilizzazione dei mezzi di trasporto: mare, gomma, ferro, non possono che costituire, in una strategia di valutazione così ampia, un capitolo necessario.

È un caso, ovviamente tutto particolare, quello della Calabria, dove i risultati delle attività investono poi mercati a volte lontani dai 500 ai 700 chilometri. Al di là della specificità geografica e morfologica della Regione Calabria, è evidente che le tematiche specifiche dell'utilizzo dei mezzi di trasporto devono entrare a pieno titolo a far parte di una valutazione strategica da considerarsi esaustiva.

Un altro punto critico, di particolare rilievo e di particolare delicatezza, anch'esso al centro dell'oggetto della prossima azione legislativa della Regione Calabria e anche al centro dell'attenzione di altre Regioni, è la gestione del delicatissimo rapporto tra esercizio dell'attività e ripristino ambientale.

Il ripristino ambientale è una delle componenti di assoluta criticità della gestione del bene oggetto dell'esercizio dell'attività.

Gli interventi diretti alla mitigazione degli effetti e alla ricostituzione delle condizioni precedenti lo svolgimento dell'attività sono uno dei punti nodali, che spesso determinano l'economicità o meno dell'attività stessa. Il modello che si ritiene di dover sperimentare, e che non è un modello del tutto innovativo, avendo già trovato delle forme iniziali di sperimentazione anche nella Regione Lazio, è quello di coinvolgere i gestori dell'attività, singoli o se necessario, riuniti in consorzio, nella gestione del ripristino stesso.

Il procedimento consisterebbe nel riservare una quota chiaramente minima del fatturato, ad un fondo gestito attraverso dei meccanismi predeterminati ma liberi dal punto di vista dell'utilizzazione da parte il gestore o del consorzio di gestori. Fondo che, alimentato dal fatturato dell'esercizio dell'attività, venga utilizzato in via esclusiva, o quantomeno prioritaria, per attività di ripristino e/o mitigazione dell'ambiente precedentemente oggetto dell'intervento.

In tal modo lo sfruttamento del territorio si lega ad una logica di continuità: man mano che l'attività estrattiva procede ed investe nuovi settori del territorio, i settori già interessati, vengono, nei limiti ovvi delle risorse e delle possibilità tecniche, parallelamente ricondotti ad un tendenziale stato di ripristino. L'attività estrattiva risponderrebbe così alla necessità di ripristino ambientale.

Da questo punto di vista, è rilevante la riforma costituzionale che si è concretata nella Legge Costituzionale n. 3 e che consente alle Regioni una totale libertà legislativa anche ai fini della costituzione eventuale di consorzi. Oggi il tema del consorzio obbligatorio o semiobbligatorio, regolato da legge o anche soltanto da accordo di programma, o da attività contrattuale di rilievo pubblico ai sensi della Legge 241 (e poi modificata in questi dodici anni di vigenza) può costituire uno strumento importante.

Con la dovuta flessibilità, resa necessaria dalla delicatezza del rapporto tra chiusura economica degli interventi e chiusura estetico/percettiva e scientifica dell'intervento stesso, la soluzione del consorzio probabilmente potrà, se sperimentata nel concreto, dare dei risultati di grande interesse.